



**PROVINCIA DI COMO**  
**Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO**  
**C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078**  
**UFFICIO GARE E CONTRATTI**  
**tel.031.230356**  
**e-mail :[sapcomo@provincia.como.it](mailto:sapcomo@provincia.como.it)**  
**pec :[sapcomo@pec.provincia.como.it](mailto:sapcomo@pec.provincia.como.it)**

**PROCEDURA APERTA EUROPEA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DELLA EROGAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI PUBBLICI DEL CENTRO NATATORIO SITO IN COMUNE DI VILLA GUARDIA - VIA TEVERE.**

**FAQ. N. 1 QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE AL 7.6.2018**

**QUESITO 1)**

L'art. 4 di tale disciplinare stabilisce i requisiti di partecipazione e, più nello specifico, l'art. 4.2.2, lett. C, stabilisce i requisiti di idoneità professionale per gli esecutori dei lavori includendo le attestazioni di qualificazione SOA. Pertanto, fermo restando che i lavori potranno essere oggetto di subappalto in ragione di quanto previsto dal successivo art. 7, si chiede conferma del fatto che, in alternativa all'ipotesi di esecuzione dei lavori in proprio (in virtù del possesso dei necessari requisiti) e/o mediante subappalto, sia possibile ricorrere anche alla soluzione di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), del d.Lgs. 50/2016, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 95, D.P.R. 207/2010: vale a dire che sia possibile partecipare alla gara senza essere qualificati per la costruzione, neppure mediante subappalto, per poi, eventualmente ottenuta l'aggiudicazione, affidare a terzi l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (se del caso, pertanto, mediante procedura di gara).

**RISPOSTA 1:**

La possibilità prospettata è ammessa in coerenza con l'art. 95 del DPR 207/10 . In tal caso l'operatore economico dovrà compilar il DGUE nella parte IV – SEZIONE B - punto 6) dichiarando che intende avvalersi di tale facoltà e si impegna a selezionare le imprese esecutrici dei lavori nel rispetto del Codice dei contratti.  
Rimane ferma la necessità di qualificare in sede di gara i progettisti.

**QUESITO 2)**

Avuto riguardo ai requisiti di capacità professionale e tecnica, “per il concessionario”, l'art. 4.2.4., individua specifici requisiti alle lett. b) (esperienza gestionale bar), c) (esperienza gestionale servizi di fisioterapia e idrochinesioterapia, e d) (requisiti per il servizio di trattamento estetico, se previsto).

Avuto riguardo alle attività per le quali sono richiesti i requisiti di cui alle citate lett. b), c) e d), la stessa clausola, alla fine della pag. 8 seguendo all'inizio pag. 9 del disciplinare, prevede che le stesse possano essere subappaltate con “indicazione di un solo subappaltatore”.

Il successivo art. 7.1. prevede ancora che “è consentito il subappalto con l'indicazione di un solo subappaltatore” per i servizi accessori identificati come “gestione del servizio bar”, “servizio di fisioterapia” e “servizio di idrochinesioterapia”, nonché per i lavori accessori di cui alla “cat. OG 11 e OG1”. Pertanto, si chiede conferma del fatto che l'espressione “indicazione di un solo subappaltatore” sia riferita ad ogni singola tipologia di servizio o di lavoro cosicché potrà essere indicato un solo subappaltatore per il servizio bar, un solo subappaltatore per il servizio di fisioterapia, un solo subappaltatore per il servizio di idrochinesioterapia, un solo subappaltatore per il servizio attinente il trattamento estetico e così via (in effetti, la richiesta di indicazione di un solo subappaltatore che possa svolgere tutte le suddette prestazioni e che sia dotato dei necessari requisiti, sarebbe di fatto impossibile da soddisfare oltre che sostanzialmente ingiustificata).

**RISPOSTA 2:**

Si conferma che per ogni singola tipologia di servizio è richiesta l'indicazione di un solo subappaltatore (e quindi non una terna) e che potrà essere indicato lo stesso nominativo anche per più di un servizio qualora l'operatore economico individuato ne possiede i relativi requisiti.

### QUESITO 3):

“Avuto riguardo agli elementi di valutazione di cui alla tabella riportata alla pag. 28 del disciplinare di gara e, in particolare, avuto riguardo all'elemento di valutazione B.4, si chiede conferma che l'attività agonistica che verrà presa in considerazione sarà solo ed esclusivamente quella che possa essere svolta nell'impianto sportivo oggetto di affidamento, secondo le proprie specifiche caratteristiche di omologazione stabilite dalla FIN ( per esempi, si chiede conferma che non saranno prese in considerazione attività agonistiche quali tuffi e pallanuoto, non essendo l'impianto sportivo dotato delle caratteristiche per essere omologato per tali discipline).”

### RISPOSTA 3)

L'elemento di valutazione B.4 prevede:

“Attività agonistica. Partecipazione ad attività agonistica organizzata dalla F.I.N. Progetti di sviluppo per la promozione dell'attività agonistica. Saranno premiate le proposte indirizzate non solo alla promozione di manifestazioni sportive (agonistiche una tantum) ma orientate alla promozione continua (ad esempio: costituzione di una squadra).”

Saranno valutate le attività agonistiche che possono essere svolte nell'impianto sportivo nel rispetto delle caratteristiche di omologazione di cui si allega certificato.

### QUESITO 4)

Si chiede, inoltre, conferma del fatto che l'indicazione di elementi economici nell'ambito dell'offerta tecnica, quali quelli richiesti all'elemento di valutazione D.2, non dia luogo alla violazione del principio di separazione dell'offerta tecnica rispetto all'offerta economica.

### RISPOSTA 4:

Nel Disciplinare di gara al PAR 9.1.2 (pag. 22) e al PAR.9.1.3 punto 3) (pag 24) è chiaramente indicato che, la relazione tecnica non dovrà contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta C e che, eventuali elaborati di natura economica riferiti agli elementi di valutazione D1) D2) e D3), devono essere inseriti nella BUSTA ECONOMICA.

### QUESITO 5:

Avuto riguardo, poi, allo schema di convenzione e, in particolare, al suo art. 8, si chiede se la cauzione relativa alla fase di gestione di cui all'art. 8.2 possa essere fornita per periodi di tempo inferiori alla durata della concessione, salvo l'obbligo del concessionario a rinnovarla prima di ogni singola scadenza, in modo che sia comunque garantita la copertura per tutta la suddetta durata. Tale conferma risulta importante essendo oggettiva la difficoltà a reperire sul mercato enti fideiussori abilitati disposti a fornire una garanzia di così lunga durata.

### RISPOSTA 5):

In risposta al quesito, formulato da più operatori economici, alla scopo di garantire massima apertura alla concorrenza, si precisa che la cauzione potrà essere prestata – fermo restando l'importo del 10% - anche per un periodo minimo di cinque anni rinnovabile per periodi di uguale durata fino alla naturale scadenza della concessione.

La fidejussione dovrà contenere l'obbligo del concessionario di richiedere il rinnovo alla scadenza o prevedere una clausola di tacito rinnovo.

L'atto di concessione, qualora il concessionario si avvallesse di tale facoltà, sarà integrato con la seguente clausola:

“Il concessionario si obbliga a rinnovare la cauzione comprovando al Comune concedente, almeno trenta giorni prima della scadenza quinquennale della garanzia, l'avvenuto rinnovo per uguale periodo temporale e così via, per tutti i successivi rinnovi, per tutta la durata contrattualmente pattuita

L'inadempimento dell'obbligo di rinnovo della garanzia comporterà:

- 1) la risoluzione di pieno diritto della concessione per grave inadempimento;
- 2) l'incameramento della cauzione prestata in sede di stipula della concessione ritenendosi verificato l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di rinnovo della cauzione nella vigenza della cauzione prestata nel periodo precedente;
- 3) il risarcimento di ogni maggior danno.

### QUESITO 6:

“Infine, risulterebbe una differenza relativa al valore dei beni mobili, tra quanto si trova indicato nell’elenco di tali beni di cui alla perizia di stima (€ 57.381,39) e quanto si trova indicato nel piano economico-finanziario, a pag. 14 (€ 48.195,00), cosicché si chiede un chiarimento in merito al “coordinamento” tra le due cifre.”

#### RISPOSTA 6:

Si precisa che l’importo corretto dei beni, di proprietà della società Wet Life, è quello riportato nella perizia allegato 5 rev.1 e quindi pari a € 57.381,39, pertanto la presente precisazione costituisce modifica al piano economico-finanziario.

#### QUESITO 8

La scrivente aziende in merito all’affidamento della gara di cui in oggetto chiede a codesta rispettabile amministrazione, al fine di meglio espletare la progettazione e relativa relazione di voler pubblicare:

- DWG dell’intero complesso sportivo
- DWG degli schemi impiantistici con particolare riferimento agli impianti di filtrazione
- Relazioni geologiche
- Tavole strutturali dell’intero complesso

#### RISPOSTA 8:

Tutta la documentazione tecnica necessaria è conservata presso l’ufficio tecnico comunale e precisamente tratta dalle pratiche edilizie di costruzione impianto natatorio e centro benessere oltre alla documentazione allegata ai collaudi.

Sarà caricata su apposito link la documentazione in formato pdf di seguito elencata:

- allegato 24 – Tav. n. 3/c – Pianta piano seminterrato;
- allegato 26 – Tav. n. 4/c – Pianta piano rialzato;
- allegato 27 – Tav. n. 5/a – Stralcio vasca esterna;
- allegato 29 – Tav. n. 8 – Sezioni;
- allegato 30 – Tav. n. 9 – Prospetti;
- allegato 31 – Pianta spogliatoi esterni;
- allegato 54 – 01005T40C – Pianta locale impianti speciali piano interrato – lay out tubazioni e macchine;
- allegato 55 – 01005T41C – Lay out tubazioni impianti speciali vasca 25 mt;
- allegato 56 – 01005T42C – Lay out impianti speciali vasca acquagym;
- allegato 57 – 01005T43C – Lay out tubazioni impianti speciali vasca benessere;
- allegato 59 – 01005T45C – Schema funzionale;
- tavola e1;
- tavola p1;
- disegno 8-33197;
- disegno 8-33196;
- relazione di calcolo, relazione sui materiali, relazione geologica e relazione geotecnica.

#### QUESITO 9:

oggetto: richiesta ulteriore documentazione

In allegato si inoltra quanto in oggetto, rappresentando che per una precisa e puntuale offerta si necessita di tale documentazione. contestualmente si chiede il prolungamento della data scadenza della procedura stessa.

#### RISPOSTA 9)

In relazione alla richiesta pervenuta in data 7 giugno 2018 si precisa che le eventuali prove di funzionalità, o altro tipo di prove, come specificato nel Disciplinare di gara, dovevano essere richieste e concordate prima o durante il sopralluogo con il tecnico Comunale, effettuato dalla Vostra Spettabile Società in data 28.5.2018. Pertanto, in considerazione del fatto che nella predetta circostanza nulla è stato evidenziato e ritenendo gli elaborati e la documentazione tecnica messa a disposizione degli operatori economici sufficiente ed idonea alla formulazione dell’offerta con i contenuti richiesti dal Capitolato e dal Disciplinare di gara, valutata inoltre l’esigenza di rispettare i tempi programmati dall’Amministrazione per l’affidamento del servizio previsto dalla presente procedura di appalto, non si ritiene possibile acconsentire alla Vostra richiesta di effettuare ulteriori prove ed indagini né si ravvisa, ad oggi, l’opportunità di prorogare i termini di gara.

Si rappresenta, tuttavia, che l’ufficio tecnico del Comune di Villa Guardia è a disposizione per ulteriori informazioni tecniche o per fissare un appuntamento durante il quale sarà possibile prendere visione di tutta la documentazione agli atti relativa l’impianto natatorio, i cui costi di riproduzione saranno eventualmente posti a carico del richiedente.